

REVISIONE DELLE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO APERTO DI ESPERTI/FORMATORI CANDIDATI AD ASSISTERE L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE NELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI O CONNESSE AI PROGETTI CONTO TERZI, AI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ATENEO.

Art. 1 – Oggetto

1. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste istituisce un elenco aperto, di durata triennale, di soggetti qualificati ed idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nell'ambito delle attività istituzionali o connesse ai progetti conto terzi, ai progetti finanziati da enti pubblici o privati, nonché nelle attività formative rivolte al personale dipendente dell'Ateneo.
2. Al predetto elenco aperto possono attingere i competenti organi di Ateneo nonché la Direzione generale per il conferimento di incarichi relativi alla realizzazione delle suddette attività.
3. Si evidenzia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (artt. 2222 e ss. del Codice civile), il carattere rigorosamente personale dell'incarico di lavoro autonomo affidato a soggetti esterni, non dipendenti dell'Università, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura della prestazione svolta.
4. La disciplina del presente elenco non si applica alle procedure di scelta del contraente previste per gli appalti di servizi di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

Art. 2 – Ambiti disciplinari

1. Il suddetto elenco è suddiviso per ambiti disciplinari in relazione alle dichiarazioni formulate dai soggetti interessati nell'istanza di candidatura.
2. Gli ambiti disciplinari sono così individuati:
 - a. ambito giuridico-amministrativo;
 - b. organizzazione e risorse umane;
 - c. comunicazione;
 - d. ambito contabile, fiscale, economico-finanziario;
 - e. ambito informatico;
 - f. lingue straniere;
 - g. ambito tecnico specialistico;
 - h. altro (da indicare).

3. I soggetti, in relazione agli ambiti disciplinari sopra individuati, devono precisare, nel modulo di domanda di iscrizione, la specifica area di propria competenza (esempio: ambito disciplinare “Giuridico-amministrativo”, specifica area di propria competenza “Diritto del lavoro”).
4. Gli ambiti di cui sopra possono essere soggetti a modifiche ed integrazioni mediante l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale del Dirigente della competente Area della Direzione generale.

Art. 3 – Requisiti richiesti

1. Possono richiedere l’iscrizione all’elenco aperto di esperti/formatori i soggetti dotati di comprovata esperienza negli ambiti disciplinari di cui al precedente articolo 2 ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in tal caso si richiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana);
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non avere riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - non essere sottoposti a procedimenti penali;
 - non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente legislazione;
 - non trovarsi in situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente;
 - non trovarsi in situazioni reali o potenziali di conflitto di interesse con l’Ateneo;
 - essere in possesso del diploma di laurea specialistica o laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, oppure del diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale), oppure di titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniera, in materie scientifiche attinenti al settore di competenza per cui si richiede l’iscrizione all’Elenco.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande

1. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo pubblicato nella sezione “*Bandi, Avvisi e Appalti*” del sito di Ateneo.
2. La domanda di cui al precedente punto 1 deve pervenire all’ufficio Personale tecnico amministrativo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, sito in Via Duca degli Abruzzi, n. 4, in Aosta, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata personalmente intestata al soggetto che richiede l’iscrizione, inviata all’indirizzo: protocollo@pec.univda.it;
 - b) a mezzo posta.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità (non necessaria esclusivamente in caso di inoltro a mezzo pec);

- curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, debitamente sottoscritto, in cui sono evidenziate le competenze attinenti l'area di attività oggetto dell'ambito prescelto, oltre che il titolo di studio, l'esperienza nel settore richiesto per il profilo prescelto;
- autocertificazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 5 – Formazione dell'Elenco

1. La formazione, la conservazione, l'aggiornamento e la gestione dell'elenco aperto di esperti/formatori sono affidati all'Ufficio Personale tecnico amministrativo di Ateneo, sotto la supervisione del Dirigente dell'Area Affari generali e Risorse umane.
2. Il Dirigente della competente Area della Direzione generale dell'Università provvede allo scadere di ogni periodo, ovvero il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno, alla verifica di ammissibilità delle domande pervenute nel periodo temporale di riferimento, previo espletamento degli idonei controlli.
3. Qualora la domanda in sede istruttoria risultasse incompleta e/o irregolare, l'Ufficio competente inviterà il soggetto ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio indicato nella comunicazione di integrazione ai fini dell'inserimento nell'Elenco. Il mancato assolvimento, nel termine stabilito, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda, comporterà la mancata iscrizione con conseguente esclusione dall'Elenco.
4. L'accertamento della mancanza dei requisiti di legittimità comporta in qualunque momento l'esclusione dall'Elenco aperto di esperti/formatori.
5. Una volta terminata l'istruttoria, il Dirigente dell'Area Affari generali e Risorse umane procede, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dallo scadere di ogni periodo, all'inserimento degli esperti risultati in possesso dei requisiti richiesti nell'Elenco aperto, in aggiunta agli esperti già inseriti, all'interno della sezione corrispondente allo specifico ambito professionale indicato nella domanda.
6. Ai partecipanti verrà data comunicazione scritta esclusivamente in relazione alla mancata iscrizione nell'Elenco.
7. L'Elenco, aggiornato due volte l'anno, è pubblicato sul sito web dell'Università www.univda.it, nella sezione "Bandi, Avvisi e Appalti", al fine di consentire la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
8. Gli esperti già inseriti nell'Elenco aperto non devono presentare una nuova domanda ma possono presentare, se lo ritengono opportuno, le nuove esperienze, percorsi formativi e pubblicazioni.

Art. 6 – Validità ed aggiornamento dell'Elenco

1. L'Elenco ha validità triennale a far data dalla sua costituzione.
2. E' fatta salva la facoltà dell'Ateneo di prevederne, a proprio insindacabile giudizio, la cessazione anticipata o l'ultrattività oltre al termine sopra stabilito.

3. L'Elenco è aperto e sarà cura dell'Ateneo provvedere all'aggiornamento ed alla revisione dello stesso con cadenza periodica, procedendo all'iscrizione di nuovi esperti, alla cancellazione di coloro che avranno fatto relativa istanza o che, da accertamenti, non risulteranno più idonei in ragione della perdita dei requisiti richiesti od alla loro collocazione nelle diverse Sezioni dell'Elenco.
4. Le modifiche dei dati relativi ai soggetti già iscritti possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno e saranno tempestivamente inserite dall'Ufficio Personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. L'Università si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di escludere dall'Elenco coloro i quali, secondo motivata valutazione, avranno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che avranno commesso errori gravi nello svolgimento della propria attività professionale.
5. I soggetti iscritti nell'Elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Ufficio personale tecnico - amministrativo ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.

Art. 7 – Cancellazione dall'Elenco

1. L'Ateneo procede alla cancellazione dall'Elenco dei soggetti ivi iscritti, nei seguenti casi:
 - richiesta scritta;
 - perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione;
 - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate al momento dell'iscrizione;
 - rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
 - commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o commissione di errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale;
 - risoluzione del contratto stipulato con il professionista per causa a lui imputabile.
2. Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione al soggetto iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. Il soggetto potrà nuovamente avanzare domanda di iscrizione all'Elenco mediante contestuale attestazione della rimozione degli elementi che hanno condotto l'Ateneo a provvedere alla cancellazione dall'Elenco.

Art. 8 – Affidamento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi viene effettuato a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'Università, sulla base del percorso formativo, della professionalità e della comprovata esperienza dei soggetti stessi, desumibili dal curriculum presentato.
2. L'iscrizione all'Elenco aperto di esperti/formatori non vincola l'Università, che si riserva la facoltà di selezionare i soggetti se ricorrano ragioni di necessità, di funzionalità del servizio e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del servizio stesso.
3. Nel caso in cui nell'Elenco non siano presenti soggetti in possesso delle specifiche professionalità richieste, l'Ateneo si riserva la possibilità di selezionare soggetti mediante apposita procedura ad evidenza pubblica.

4. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Università, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli iscritti.
5. Gli incarichi, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, sono conferiti ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile e sono soggetti agli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 9– Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali forniti è effettuato dall'Ateneo ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede legale in Strada Cappuccini, n. 2/A, 11100 Aosta, tel. (+39) 0165/1875200 – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it . Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, D.P.O.) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla gestione del rapporto di collaborazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. L'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali è disponibile sul sito web dell'Ateneo.